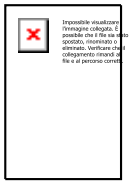
Comune di Airola
Smistamento: AREA_TECNICA_MANUTENTIVA
Prt.G.0002168/2021 - U - 17/02/2021 18:03:52
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE A. LOMBARDI - C.F. 80005980620 C.M. BNIS00800R - SEG01 - SEGRETERIA
Prot. 0000385/E del 18/02/2021 22:09



CITTA' DI AIROLA

Provincia di Benevento

Ordinanza N. 7 del 17/02/2021

Protocollo Numero 2168

del 17/02/2021

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19. ' SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE "IN PRESENZA" DELLE SCUOLE PUBBLICHE E PRIVATE, DI OGNI ORDINE E GRADO, PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE CON DECORRENZA DAL 18 FEBBRAIO FINO A TUTTO IL 06 MARZO 2021.

IL SINDACO

VISTO l'art. 32 della Costituzione**;**

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale a causa della diffusione del virus COVID-19, prorogato fino al 31 gennaio 2021 dal D.L. 125/2020, di poi, ulteriormente prorogato fino al 31.03.2021 dal D.L. 183/2020, ed infine prorogato fino al 30 Aprile 2021 dal D.L. n° 2 /2021;

VISTI i seguenti provvedimenti normativi, sin qui, emanati dalle competenti Autorità, preordinatati, per quanto di rispettiva competenza, ad assumere ogni misura di contrasto, sul territorio nazionale e regionale, al diffondersi del virus COVID-19, in particolare, per quanto qui compete, quelle che disciplinano **lo svolgimento delle attività scolastiche:**

- Istituto Superiore della Sanità, ultimo rapporto del 30 dicembre 2020 ad oggetto: *"Apertura delle scuole e andamento dei casi confermati di SARS-CoV-2: la situazione in Italia"*;
- Ministro della Sanità, ultima Ordinanza del 02 gennaio 2021 ad oggetto "*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;
- Governo, ultimo Decreto Legge del 14 gennaio 2021, n. 2, pubblicato sulla G.U. di pari data, n. 10, recante *"Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021" ed in particolare l'art. 4 che detta disposizioni per la progressiva ripresa dell'attività scolastica in presenza*;

- Presidenza del Consiglio di Ministri, ultimo DPCM del 14 gennaio 2021 *" Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021"*, le cui disposizioni si applicano dalla data del 16 gennaio 2021, in sostituzione di quelle del DPCM 3 dicembre 2020, e sono efficaci fino al 5 marzo 2021;
- Presidente della Giunta della Regione Campania, Ordinanza n.2 del 16 gennaio 2021 ad oggetto *"Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"* con la quale sono dettate sul territorio regionale disposizioni concernenti l'attività didattica scolastica e universitaria;

RILEVATO, che:

- con Decreto cautelare n.142 del 20 gennaio 2021 del TAR Campania Napoli sez.V l, con riferimento alle disposizioni della menzionata Ordinanza regionale n.2 del 16 gennaio, in particolare quelle concernenti le attività della scuola secondaria di primo grado, ha disposto che *"non possa essere reiterata analoga ordinanza soprassessoria disponente ulteriore sospensione delle attività didattiche in presenza oltre il 24 gennaio 2021, e che incomba agli organi regionali impartire ogni disposizione necessaria o opportuna per consentire la riapertura delle scuole medie entro il 25 gennaio 2021, fatte salve le competenze dei Sindaci e del Dirigenti scolastici"*;
- A seguito di detto Decreto cautelare, il Presidente della Giunta della Regione Campania emanava Ordinanza n. 3 del 22 gennaio 2021 ad oggetto*" Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, con la quale con la quale sono dettate sul territorio regionale ulteriori disposizioni concernenti l'attività didattica scolastica e universitaria;

RICHIAMATE le varie Ordinanze, in materia scolastica, sin qui emanate dal sottoscritto Sindaco, onde mettere in atto ogni ulteriore misura a maggior salvaguardia della salute della comunità amministrata, *tenuto conto del particolare andamento del contagio sul territorio comunale*, ultima Ordinanza n. 3 del 23 gennaio 2021 ad oggetto " *sospensione delle attività didattiche "in presenza", delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado"* con il seguente calendario:

- Lunedì 01 febbraio 2021 : apertura in presenza delle Scuole dell'Infanzia;
- Lunedì 08 febbraio 2021: apertura in presenza delle Classi I, II, III Scuola Primaria;
- Lunedì 15 febbraio 2021: apertura in presenza delle Classi IV, V Scuola Primaria;
- Lunedì 22 febbraio 2021: apertura in presenza delle Scuola Secondaria di Primo Grado;
- Lunedì 01 marzo 2021: apertura in presenza delle Scuole Secondarie di Secondo Grado;

DATO ATTO che l'attuale andamento epidemiologico nel territorio comunale presenta ancora un elevato numero contagi, anche tra le fasce di eta' scolare, **per cui persistono le ragioni che hanno legittimato l'ordinanza sindacale richiamata al punto precedente**;

TENUTO CONTO che occorre scongiurare, in ogni modo, l'aggravamento della situazione epidemiologica in atto e/o un'impennata della curva epidemiologica a livello locale in quanto una recrudescenza della medesima pregiudicherebbe la campagna vaccinale anti-Covid per gli ultra ottantenni con avvio, sul territorio comunale, domenica 21 gennaio p.v.;

RITENUTO che le situazioni fin qui esposte e motivate, impongono, in via urgente ed eccezionale, la necessità di adottare, con immediatezza, un provvedimento di ulteriore proroga di sospensione dell'attività didattica in presenza per gli istituti di ogni ordine e grado, delle scuole pubbliche e private

(restando comunque consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità) affinchè sia possibile un rientro nel rispetto dei requisiti generali di sicurezza, a tutela della sanità pubblica, della prevenzione e del contenimento dei contagi sul territorio amministrato, tanto in forza dei poteri sindacali, anche nella qualità di Autorità Sanitaria Locale;

SENTITI i dirigenti scolastici;

VISTI:

- l' art. 50 del D.Lvo.18/08/2000, n.267;

- l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n.833;

- il DL 19/2020 convertito con modificazione della Legge n. 35/2020;

- il DL 33/2020 convertito in Legge n. 74/2020;

ORDINA

Per le motivazioni tutte esposte in premessa, **A MERO TITOLO PREVENTIVO E PRECAUZIONALE**, fermo restanti le misure restrittive, nazionali e regionali, relative al Settore Scolastico, in vigore alla data di entrata in vigore della presente ordinanza , e fatti salvi ulteriori futuri provvedimenti, nazionali, regionali e/o locali, adottati nel medesimo settore, in conseguenza dell'evoluzione della situazione epidemiologica locale,

LA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE "IN PRESENZA" DELLE SCUOLE PUBBLICHE E PRIVATE, DI OGNI ORDINE E GRADO, PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE CON DECORRENZA DAL 18 FEBBRAIO FINO A TUTTO IL 06 MARZO 2021.

Restano comunque consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione, da parte dell'Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto e in ogni caso garantendo il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza;

DISPONE

che la presente Ordinanza sia notificata a mezzo pec:

- alla competente ASL Dipartimento di Prevenzione U.O.C. Servizio Epidemiologia e Prevenzione della Provincia di Benevento;
- ai Dirigenti Scolastici delle Scuole pubbliche e private, di ogni ordine e grado, esistenti sul territorio comunale;

Altra inviata a mezzo pec per opportuna conoscenza e per quanto ne consegue:

- al Dirigente Scolastico Regionale e Provinciale,
- alla Regione Campania,
- alla Provincia di Benevento,
- a S.E. Prefetto di Benevento,
- alla Questura di Benevento,
- al Comando Stazione Carabinieri di Airola,
- al Comando di Polizia Municipale, che resta incaricato dell'esatta osservanza della presente;
- al Portavoce del Sindaco ai fini della sua diffusione;

Altra ,infine, pubblicata, all'Albo Pretorio on line del Comune di Airola, nonché sulla homepage del sito istituzionale www.comune.airola.it

AVVERTE

che ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. n. 1034/1971, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente, entro 60 giorni ed entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

IL SINDACO
Michele Napoletano